

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 15 del 11 ottobre 2023

Modifiche all'Ordinanza n. 10 del 14 luglio 2023

Ordinanza del 12 ottobre 2012, n. 57 e *ss.mm.ii.*

Disposizioni connesse alla proroga del termine per l'utilizzazione delle somme depositate nei conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole e agroindustriali a seguito del sisma del 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo.

Modifica dei termini di cui all'Ordinanza n. 10/2022 e *ss.mm.ii.*

Ai sensi del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87.

Visti:

- il **decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74**, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"* ed in particolare l'articolo 1, comma 4 ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;
- il **decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95**, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" ed in particolare l'articolo 3-bis, comma 4-bis, terzo periodo che, inter multas, prevede che le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro il 31 dicembre 2023, come modificato dall'art. 10-quater del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 2022 n. 51, recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina"*;
- il **Protocollo d'intesa** tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante *"Criteri e modalità di attuazione del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012"*;
- il **decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174**, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante *"Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"*;

- il **decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73**, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*;
- il **decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21**, convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51, recante *“Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”*;
- la **legge 29 dicembre 2022 n. 197 “Legge di bilancio 2023”**, che ha disposto al comma 764 dell'art. 1 che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sia ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Viste le Decisioni della Commissione Europea:

- C(2012)9471 final e C(2012)9853 final relative alla notifica degli aiuti di Stato destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi in Emilia-Romagna;
- C(2016)2870 final con la quale i termini previsti nel regime di cui alla precedente Decisione C(2012)9471 final per il pagamento degli aiuti compensativi sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato 1 del TFUE;

Richiamati i propri atti e provvedimenti:

- **Ordinanza 12 ottobre 2012, n. 57**, recante *“Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e la riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostruzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi”* e ss.mm.ii.;
- **Ordinanza 29 ottobre 2012, n. 65**, recante *“Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative all'Ordinanza n. 57/2012”* che autorizza la creazione di un sistema informativo idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui alla già menzionata Ordinanza n. 57/2012 denominato *“SFINGE”*;
- **Ordinanza 15 novembre 2012, n. 75**, recante *“Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012”* e ss.mm.ii.;
- **Ordinanza 30 gennaio 2013, n. 5**, recante *“Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012”* e ss.mm.ii.;
- **Ordinanza 3 luglio 2013, n. 76**, recante *“Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/06”* e ss.mm.ii.;
- **Ordinanza 8 luglio 2013, n. 79**, recante *“Approvazione dello schema di convenzione con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. e i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna”* e ss.mm.ii.;
- **Ordinanza 18 ottobre 2013, n. 131**, recante *“Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze*

- *commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013*”;
- **Ordinanza 23 febbraio 2015, n. 8**, recante *“Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE*”;
- **Ordinanza 22 marzo 2016, n. 16**, recante *“Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”*;
- **Ordinanza 20 ottobre 2021, n. 22**, recante *“Proroga dei termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale per le imprese e le persone fisiche, ad eccezione delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE”* che al punto 1 dispone di prorogare al 31 marzo 2022 i termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale, a prescindere dalla data di concessione del contributo;
- **Circolare 30 marzo 2022, n. 1** che ha previsto quali termini per la conclusione degli interventi e la presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale, a prescindere dalla data di concessione del contributo, il 31 agosto 2022 per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE e il 31 ottobre 2022 per le imprese e le persone fisiche di tutti gli altri settori;
- **Ordinanza 20 maggio 2022, n. 10 e ss.mm.ii.**, recante *“Criteri e modalità di riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali”* emanata ai sensi del **decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50** – convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 – ha previsto la possibilità di erogare ulteriori contributi per i beneficiari di cui all’ Ordinanza 12 ottobre 2012, n. 57, per far fronte alla necessità di favorire il completamento del processo di ricostruzione post-sisma;
- **Ordinanza 9 agosto 2022, n. 14**, recante *“Disposizioni relative a proroga dei termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale per le imprese e le persone fisiche e criteri e modalità di riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali per i beneficiari che non hanno avviato gli interventi”* e più in particolare il punto 7 che dispone per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE, la data del 31 maggio 2023 come termine ultimo per la conclusione degli interventi e la rendicontazione delle spese sostenute;
- **Ordinanza 15 giugno 2023, n. 9**, recante *“Disposizioni relative alla proroga dei termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale sia per le imprese di tutti i settori, che per le persone fisiche”* e più in particolare il punto 2 che consente alle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE di presentare la domanda di liquidazione del saldo, ovvero della liquidazione in un’unica soluzione, entro il 30 giugno 2023;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, recante *“Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”* ed in particolare l’articolo 4-quinquies

recante “Proroga del termine per l'utilizzazione delle somme depositate nei conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole e agroindustriali a seguito del sisma del 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo” che dispone che al già menzionato articolo 3-bis, comma 4-bis, terzo periodo, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazione dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole “31 dicembre 2023” siano sostituite dalle seguenti: «**31 dicembre 2024**»;

Richiamata, dunque, l'**Ordinanza 14 luglio 2023, n. 10**, recante: “Disposizioni connesse alla proroga del termine per l'utilizzazione delle somme depositate nei conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole e agroindustriali a seguito del sisma del 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo – Modifica dei termini di cui all'Ordinanza n. 10/2022 e ss.mm.ii.” che ha, *inter multas*, prorogato per i beneficiari imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE i termini per la conclusione dei lavori e la richiesta di liquidazione finale e modificato alcune disposizioni di cui all'Ordinanza 10/2022 e ss.mm.ii.;

Considerato che, persistendo a tutt'oggi le difficoltà incontrate dalle imprese per il completamento dei lavori e la rendicontazione delle spese sostenute, si ritiene necessario:

- Prorogare il termine ultimo di presentazione dell'istanza di cui all'Ordinanza 10/2023;
- Prevedere per le imprese di cui alla medesima Ordinanza 10/2023 la possibilità di presentare stati di avanzamento lavori intermedi;
- Modificare alcuni termini procedurali ed endoprocedimentali delle istruttorie;
- Modificare per tutti i beneficiari – e non solo per le imprese agricole di cui sopra – alcune disposizioni circa l'Ordinanza 10/2022;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modifica dell'Ordinanza n. 10/2023 al fine di attuare gli obiettivi sopra indicati;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1. di procedere alla modifica dell'Ordinanza 14 luglio 2023, n. 10 “Disposizioni connesse alla proroga del termine per l'utilizzazione delle somme depositate nei conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole e agroindustriali a seguito del sisma del 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo – Modifica dei termini di cui all'Ordinanza n. 10/2022 e ss.mm.ii.” come segue:

- **al comma 1 dell'articolo 2**, la data del “15 settembre 2023” viene modificata con la data del “30 ottobre 2023”;
- **il comma 2, lett. b) dell'articolo 2 viene sostituito con la seguente formulazione:**
b) relazione dettagliata con relativo cronoprogramma, che descriva le fasi e la data finale di completamento, dando adeguata giustificazione ad eventuali cause di ritardo nella realizzazione degli interventi;
- **l'articolo 2 viene integrato con un nuovo comma 3 con la seguente formulazione:**
3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti commi, comporterà per il beneficiario la revoca del contributo.

- **l'articolo 3 viene rubricato come segue: "Termine di conclusione dei lavori e presentazione degli stati di avanzamento lavori intermedi";**
- **il comma 1 dell'articolo 3 viene sostituito con la seguente formulazione:**
 1. Per le imprese che avranno ottenuto la proroga dei termini ai sensi della presente Ordinanza, il termine per la conclusione dei lavori e la presentazione della rendicontazione per la liquidazione del saldo finale (attraverso la piattaforma SFINGE) è fissato al 31 maggio 2024, ad eccezione degli interventi relativi alle stalle e porcilaie il cui termine – data la complessità delle strutture – è fissato al 20 settembre 2024.
- **all'articolo 3 viene inserito un nuovo comma 2 e comma 2-bis:**
 2. Dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza – fermo restando il limite massimo di stati di avanzamento lavori previsto dall'articolo 14 dell'Ordinanza 57/2012 e oltre ai SAL intermedi già presentati – è consentita la presentazione fino ad un limite di 2 (due) stati di avanzamento lavori intermedi, purché ciascuno di essi non sia inferiore al 35% (trentacinque per cento) dell'importo ammesso a contributo
 - 2-bis. I 2 (due) SAL intermedi di cui al precedente comma potranno rispettivamente essere presentati entro i seguenti termini:
 - 1° SAL intermedio entro il 31 dicembre 2023;
 - 2° SAL intermedio entro il 28 febbraio 2024 (fatta eccezione per gli interventi relativi alle stalle e porcilaie il cui termine è il 15 settembre 2024).
- **il comma 4 dell'articolo 4 viene sostituito con la seguente formulazione:**
 4. Per le istruttorie di cui al comma 1, la richiesta di integrazioni e/o chiarimenti – e la relativa sospensione dei termini per la conclusione dell'istruttoria – può avvenire una sola volta dalla data di presentazione dell'istanza di liquidazione del saldo, fatta salva la sospensione relativa alla richiesta di integrazioni post sopralluogo e la richiesta di quietanzamento delle fatture cui il beneficiario dovrà adempiere tramite piattaforma SFINGE nel termine di 3 (tre) giorni lavorativi, pena la revoca del contributo.
- **il comma 5 dell'articolo 4 viene sostituito con la seguente formulazione e con l'aggiunta di un nuovo comma 5-bis:**
 5. Il sopralluogo per le verifiche previste dall'Ordinanza n. 57/2012, sarà comunicato con un preavviso di 3 (tre) giorni lavorativi.
 - 5-bis. L'impossibilità ad effettuare il sopralluogo per cause imputabili al beneficiario comporterà la revoca del contributo (sono fatti salvi i casi di forza maggiore).
- **il comma 1 dell'articolo 5 viene interamente eliminato per effetto delle modifiche intervenute in precedenza;**
- **il previgente comma 3 (ora comma 2 per effetto delle modifiche intervenute in ordine al punto precedente) viene sostituito dalla seguente formulazione:**
 2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4 dell'Ordinanza n. 57/2012 e *ss.mm.ii.*, a partire dal 30 ottobre 2023 le varianti di cui al precedente comma 1 e le varianti sostanziali che necessiteranno della previa approvazione del Nucleo di Valutazione del SII saranno solo quelle che comportino un mutamento d'uso anche parziale, rispetto al progetto istruito per il rilascio della concessione le restanti tipologie di varianti sostanziali, quantunque strutturali, non necessiteranno della previa approvazione del Nucleo di Valutazione del SII. Per le varianti di tipo strutturale, il controllo in fase istruttoria è effettuato tramite verifica dell'avvenuto deposito della documentazione di variante;

- **l'elencazione semplice di cui al comma 2 dell'articolo 6 viene sostituita con l'elencazione per lettere come segue:**
[...]
 - a) dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori di aver sostenuto maggiori costi, riferiti alle lavorazioni eseguite successivamente al 1° gennaio 2021, anche in assenza di accordo per la revisione dei prezzi;
 - b) documentazione contabile di cantiere che attesti che i maggiori costi sono riferiti a lavorazioni eseguite successivamente al 1° gennaio 2021
 - c) quadro di raffronto tra il computo metrico estimativo ammesso in concessione e il computo metrico consuntivo, dal quale si evincano gli incrementi dei costi unitari effettivamente sostenuti per le lavorazioni eseguite successivamente al 1° gennaio 2021, nei limiti del prezzario di cui al DGR n. 602/2022.

- **il comma 3 dell'articolo 6 viene sostituito dalla seguente formulazione:**

3. In caso di incompletezza o mancanza di documentazione riferibile anche ad uno solo dei punti a), b), c), il soggetto incaricato della liquidazione richiede una sola volta le integrazioni, le quali devono essere prodotte entro dieci giorni calendariali dalla richiesta. L'istruttoria inerente l'istanza di aumento contributi – in deroga alla normativa vigente – dovrà concludersi entro 30 (trenta) giorni, i quali sono da ricomprendersi all'interno dei succitati 40 (quaranta) giorni calendariali di cui all'articolo 4 comma 1. In caso di perdurante incompletezza o mancanza della documentazione, la domanda sarà considerata solo come domanda di pagamento del saldo finale degli interventi e l'istruttoria dovrà concludersi nei restanti 10 (dieci) giorni residui. Le fatture relative ai maggiori costi effettivamente sostenuti per il caro materiali potranno essere emesse anche in data successiva a quella di presentazione della domanda di pagamento, solo per le domande presentate entro il 30 ottobre 2023.

- **al comma 4 dell'articolo 6, le parole “determina” sono sostituite da “quantifica”;**

- **il comma 5 dell'articolo 6 viene interamente eliminato;**

- **al comma 6 (nuovo comma 5 per effetto delle modifiche intervenute) dell'articolo 6, le parole “di concessione” vengono eliminate;**

- **il comma 7 dell'articolo 6 viene sostituito dalla seguente formulazione:**

6. Ai fini del riconoscimento dell'aumento del contributo di cui al presente articolo, entro il 30 ottobre 2023, i beneficiari di cui al comma precedente che abbiano già presentato la domanda di saldo finale degli interventi possono presentare, per il tramite della piattaforma SFINGE, la documentazione di cui al comma 2.

- **il comma 9 dell'articolo 6 viene interamente eliminato;**

- **l'articolo 7 viene modificato e sostituito dalla seguente formulazione:**

1. La disciplina di cui alla presente Ordinanza si applica anche alle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE già oggetto di un provvedimento di revoca motivato esclusivamente dal mancato rispetto dei termini di conclusione degli interventi e rendicontazione del saldo o che hanno già presentato una richiesta di variante in diminuzione del contributo al solo fine di rispettare i termini della precedente normativa; per quest'ultimi sarà possibile presentare istanza di proroga – e dunque pedissequa riammissione rimessione in termini dell'intero contributo o di parte

del contributo – nel rispetto dei termini prescritti dall'articolo 2 della presente Ordinanza.

1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma precedente valgono anche per le imprese che hanno presentato il Saldo in diminuzione (e di cui hanno anche ottenuto la relativa liquidazione) al solo fine di rispettare i termini della precedente normativa.

1-*ter*. Si specifica che il provvedimento di cui al precedente comma 2 del presente articolo verrà revocato solo ad esito positivo dell'istruttoria di rendicontazione del Saldo o del primo dei SAL intermedi se richiesti.

2. L'eventuale riammissione di cui ai commi precedenti è subordinata ad una previa valutazione circa la disponibilità e/o la capienza finanziaria dei conti dedicati e/o delle risorse del Commissario Delegato; tale verifica avverrà con atto specifico di quest'ultimo. In deroga ai termini di cui all'articolo 14, comma 6, Ordinanza n. 57/2012 e *ss.mm.ii.*, per tutte le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE le cui istruttorie di liquidazione del saldo presentate prima del 31 agosto 2023 non sono ancora concluse, le stesse dovranno concludersi inderogabilmente entro 60 giorni calendariali dalla data di pubblicazione della presente ordinanza; sono fatte salve le indicazioni di cui al medesimo articolo 14, comma 6, Ordinanza n. 57/2012 e *ss.mm.ii.* in merito alle richieste di integrazioni e/o chiarimenti e il relativo decorso dei termini.

3. Per tutte le altre tipologie di imprese e persone fisiche – che non sono oggetto della presente Ordinanza – restano applicabili la disciplina e i termini della precedente normativa (Ordinanza del 20 ottobre 2021, n. 22, alla Circolare del 30 marzo 2022, n. 1, all' Ordinanza del 9 agosto 2022, n. 14, Ordinanza del 15 giugno 2023, n. 9).

4. Si rammenta che tutte le istanze disciplinate dalla presente Ordinanza – siano esse di proroga o di aumento dei contributi ex Ordinanza n. 10/2022 e *ss.mm.ii.* – dovranno essere presentate attraverso la piattaforma SFINGE, pena la loro irricevibilità; saranno, nondimeno, considerate ricevibili anche le istanze pervenute nel periodo di *vacatio legis* compreso tra il 15 settembre e la data di entrata in vigore delle modifiche alla presente ordinanza.

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

TESTO AGGIORNATO DELL'ORDINANZA N. 10 DEL 14 LUGLIO 2023

Ordinanza del 12 ottobre 2012, n. 57 e ss.mm.ii.

Disposizioni connesse alla proroga del termine per l'utilizzazione delle somme depositate nei conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole e agroindustriali a seguito del sisma del 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo.

Modifica dei termini di cui all'Ordinanza n. 10/2022 e ss.mm.ii.

Ai sensi del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87.

Visti:

- il **decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74**, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"* ed in particolare l'articolo 1, comma 4 ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;
- il **decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95**, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" ed in particolare l'articolo 3-bis, comma 4-bis, terzo periodo che, inter multas, prevede che le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro il 31 dicembre 2023, come modificato dall'art. 10-quater del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 2022 n. 51, recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina"*;
- il **Protocollo d'intesa** tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante *"Criteri e modalità di attuazione del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012"*;
- il **decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174**, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante *"Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"*;
- il **decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73**, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 *"Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"*;

- il **decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21**, convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51, recante *“Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”*;
- la **legge 29 dicembre 2022 n. 197** *“Legge di bilancio 2023”*, che ha disposto al comma 764 dell’art. 1 che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sia ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l’attività di ricostruzione;

Viste le Decisioni della Commissione Europea:

- C(2012)9471 final e C(2012)9853 final relative alla notifica degli aiuti di Stato destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi in Emilia-Romagna;
- C(2016)2870 final con la quale i termini previsti nel regime di cui alla precedente Decisione C(2012)9471 final per il pagamento degli aiuti compensativi sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato 1 del TFUE;

Richiamati i propri atti e provvedimenti:

- **Ordinanza 12 ottobre 2012, n. 57**, recante *“Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e la riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostruzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi”* e ss.mm.ii.;
- **Ordinanza 29 ottobre 2012, n. 65**, recante *“Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative all’Ordinanza n. 57/2012”* che autorizza la creazione di un sistema informativo idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui alla già menzionata Ordinanza n. 57/2012 denominato *“SFINGE”*;
- **Ordinanza 15 novembre 2012, n. 75**, recante *“Istituzione del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII, previsto all’articolo 3 dell’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012”* e ss.mm.ii.;
- **Ordinanza 30 gennaio 2013, n. 5**, recante *“Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell’Istruttoria) previsti ai sensi dell’articolo 3, comma 2 dell’Ordinanza n. 57/2012”* e ss.mm.ii.;
- **Ordinanza 3 luglio 2013, n. 76**, recante *“Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall’art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/06”* e ss.mm.ii.;
- **Ordinanza 8 luglio 2013, n. 79**, recante *“Approvazione dello schema di convenzione con Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell’esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall’ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. e i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna”* e ss.mm.ii.;
- **Ordinanza 18 ottobre 2013, n. 131**, recante *“Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013”*;

- **Ordinanza 23 febbraio 2015, n. 8**, recante *“Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE”*;
- **Ordinanza 22 marzo 2016, n. 16**, recante *“Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”*;
- **Ordinanza 20 ottobre 2021, n. 22**, recante *“Proroga dei termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale per le imprese e le persone fisiche, ad eccezione delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE”* che al punto 1 dispone di prorogare al 31 marzo 2022 i termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale, a prescindere dalla data di concessione del contributo;
- **Circolare 30 marzo 2022, n. 1** che ha previsto quali termini per la conclusione degli interventi e la presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale, a prescindere dalla data di concessione del contributo, il 31 agosto 2022 per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE e il 31 ottobre 2022 per le imprese e le persone fisiche di tutti gli altri settori;
- **Ordinanza 20 maggio 2022, n. 10 e ss.mm.ii.**, recante *“Criteri e modalità di riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali”* che ha previsto la possibilità di erogare ulteriori contributi per i beneficiari di cui all’ Ordinanza 12 ottobre 2012, n. 57, per far fronte alla necessita di favorire il completamento del processo di ricostruzione post-sisma;
- **Ordinanza 9 agosto 2022, n. 14**, recante *“Disposizioni relative a proroga dei termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale per le imprese e le persone fisiche e criteri e modalità di riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali per i beneficiari che non hanno avviato gli interventi”* e più in particolare il punto 7 che dispone per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE, la data del 31 maggio 2023 come termine ultimo per la conclusione degli interventi e la rendicontazione delle spese sostenute;
- **Ordinanza 15 giugno 2023, n. 9**, recante *“Disposizioni relative alla proroga dei termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale sia per le imprese di tutti i settori, che per le persone fisiche”* e più in particolare il punto 2 che consente alle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE di presentare la domanda di liquidazione del saldo, ovvero della liquidazione in un’unica soluzione, entro il 30 giugno 2023;

Ravvisato, dunque, che la predetta Ordinanza n. 9/2023 ha consentito alle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE di presentare, sulla piattaforma SFINGE, soltanto la domanda di liquidazione del saldo, ovvero della liquidazione in un’unica soluzione, entro il 30 giugno 2023, facendo salvi, invece, i termini concessi per l’ultimazione degli interventi, e definiti dall’Ordinanza a cui il beneficiario ha fatto riferimento;

Visti altresì:

- il **Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014** integrativo del DCR n. 786 del 21 agosto 2013 *“Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”*;
- il **Decreto n. 836 dell’08 maggio 2015** *“Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012”*;

Considerato che, a tutt’oggi:

- persiste ancora una grave crisi di disponibilità e reperimento di materie prime, che continua a provocare aumenti straordinari di alcuni materiali e prodotti da costruzione, situazione particolarmente aggravatasi anche a seguito della crisi politica internazionale conseguente al conflitto russo-ucraino in corso, nonché delle modificazioni del mercato delle costruzioni derivanti dall’aggiornamento delle disposizioni relative al *c.d.* superbonus 110%;
- vi è, inoltre, un rilevante rallentamento nell’avanzamento dei cantieri, per cause non imputabili esclusivamente ai beneficiari, quali, a titolo esemplificativo, contenziosi sui cantieri, rinuncia all’esecuzione degli interventi da parte delle imprese affidatarie, decesso dei beneficiari e conseguente apertura della successione ereditaria;

Visto, pertanto, il **decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51**, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, recante *“Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale” ed in particolare l’articolo 4-quinquies recante “Proroga del termine per l’utilizzazione delle somme depositate nei conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole e agroindustriali a seguito del sisma del 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo”* che dispone che al già menzionato articolo 3-bis, comma 4-bis, terzo periodo, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazione dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole *“31 dicembre 2023”* siano sostituite dalle seguenti: **«31 dicembre 2024»**;

Tenuto conto che la predetta modificazione del termine per l’utilizzazione delle somme depositate nei conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione, consente di poter concedere ai beneficiari del contributo ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 ss.mm.ii., imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE, un’ulteriore proroga dei termini per la conclusione degli interventi e per la rendicontazione delle spese;

Ritenuto necessario

- dare attuazione ai protocolli di legalità stipulati tra la Regione Emilia-Romagna e le prefetture in modo da assicurare la corretta allocazione delle risorse;
- ridurre i termini delle istruttorie di liquidazione relative alle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE, ampliando così i termini per la rendicontazione alle imprese;

Considerato che, a tutt’oggi, al fine del completo riavvio delle attività produttive del territorio, risulta necessario:

- consentire ai beneficiari imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE, di potere presentare richiesta motivata di proroga per la conclusione degli interventi, a prescindere dalla data di concessione del contributo, oltre i termini previsti dall’ Ordinanza del 15 giugno 2023, n. 9, sulla base di una relazione dettagliata con relativo cronoprogramma, che descriva e motivi, per ogni fase, le cause del ritardo nella realizzazione degli interventi;

- consentire, esclusivamente ai beneficiari imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE – che abbiano ottenuto proroga ai sensi della presente Ordinanza – di potere presentare istanza ex Ordinanza n. 10/2022, derogando ai termini di cui all'articolo 3 della stessa;
- dare piena attuazione ai contenuti dell'Ordinanza n. 10/2022, riconoscendo il contributo per l'incremento prezzi anche nel caso in cui i costi non fossero stati retrocessi dal fornitore al beneficiario nei termini indicati dalla medesima Ordinanza n. 10/2022;

Tutto ciò premesso e considerato, si

DISPONE

Articolo 1

Ambito di applicazione del regime di proroga e delle disposizioni connesse

1. Al fine di consentire il completo riavvio delle attività produttive, è ammessa la presentazione di una istanza di proroga per la conclusione dei lavori e la richiesta di liquidazione finale, esclusivamente per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal nuovo termine di cui all'articolo 3-bis, comma 4-bis del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazione dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. È fatta la salva la disciplina di cui all'articolo 6 della presente Ordinanza, applicabile invece a tutti i beneficiari di cui all'Ordinanza n. 10/2022 e *ss.mm.ii.*

Articolo 2

Termini e modalità di presentazione dell'istanza di proroga

1. Per le imprese di cui all'articolo 1 della presente Ordinanza, il termine per presentare l'istanza di proroga per la conclusione degli interventi e la presentazione della documentazione di rendicontazione delle spese sostenute è fissato al **30 ottobre 2023**.
2. I beneficiari di cui al comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto già previsto dall'Ordinanza n. 57/2012 e *ss.mm.ii.* in merito alla procedura per l'erogazione dei contributi, dovranno allegare all'istanza di proroga:
 - a) copia del titolo abilitativo edilizio efficace e idoneo per gli interventi edilizi previsti – anche nella forma del silenzio-assenso ove previsto dalla normativa – se ne sono già in possesso; in caso contrario, i beneficiari dovranno impegnarsi a trasmetterlo sulla piattaforma SFINGE entro il **31 dicembre 2023**;
 - b) relazione dettagliata con relativo cronoprogramma, che descriva le fasi e la data finale di completamento, dando adeguata giustificazione ad eventuali cause di ritardo nella realizzazione degli interventi.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti commi, comporterà per il beneficiario la revoca del contributo.

Articolo 3

Termini di conclusione dei lavori e presentazione degli stati di avanzamento lavori intermedi.

1. Per le imprese che avranno ottenuto la proroga dei termini ai sensi della presente Ordinanza, il termine per la conclusione dei lavori e la presentazione della rendicontazione per la liquidazione del saldo finale (attraverso la piattaforma SFINGE) è fissato al **31 maggio 2024**, ad eccezione degli interventi relativi alle stalle e porcilaie il cui termine – data la complessità delle strutture – è fissato al **20 settembre 2024**.

2. Dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza – fermo restando il limite massimo di stati di avanzamento lavori previsto dall'articolo 14 dell'Ordinanza 57/2012 e *ss.mm.ii.* e oltre ai SAL intermedi già presentati - è consentita la presentazione fino ad un limite di 2 (due) stati di avanzamento lavori intermedi, purché ciascuno di essi non sia inferiore al 35% (trentacinque per cento) dell'importo ammesso a contributo.

2-bis. I 2 (due) SAL intermedi di cui al precedente comma potranno rispettivamente essere presentati entro i seguenti termini:

- 1° SAL intermedio entro il 31 dicembre 2023;
- 2° SAL intermedio entro il 28 febbraio 2024 (fatta eccezione per gli interventi relativi alle stalle e porcilaie il cui termine è il 15 settembre 2024).

Articolo 4

Istruttoria liquidazione e integrazioni per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE.

1. Per le imprese che avranno ottenuto la proroga ai sensi della presente Ordinanza – che presentano l'istanza di liquidazione del saldo a partire dal 31 agosto 2023 – in deroga alle disposizioni di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e *ss.mm.ii.*, le relative istruttorie di liquidazione si chiuderanno entro 40 (quaranta) giorni calendariali.

2. Il termine di cui al comma 1 del presente articolo deve intendersi sospeso nel caso di richieste di integrazioni e/o chiarimenti da parte del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria ("SII").

3. Lo stesso termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle già menzionate integrazioni e/o chiarimenti, i quali dovranno comunque pervenire al SII tramite caricamento su piattaforma SFINGE entro dieci giorni calendariali dalla richiesta, pena la revoca totale o parziale del contributo, in funzione della carenza documentale riscontrata e non risolta con le integrazioni.

4. Per le istruttorie di cui al comma 1, la richiesta di integrazioni e/o chiarimenti – e la relativa sospensione dei termini per la conclusione dell'istruttoria – può avvenire una sola volta dalla data di presentazione dell'istanza di liquidazione del saldo, fatta salva la sospensione relativa alla richiesta di integrazioni post sopralluogo e la dimostrazione del quietanzamento delle fatture cui il beneficiario dovrà adempiere tramite piattaforma SFINGE nel termine di 3 (tre) giorni lavorativi, pena la revoca del contributo..

5. Il sopralluogo per le verifiche previste dall'Ordinanza n. 57/2012, sarà comunicato con un preavviso di 3 (tre) giorni lavorativi.

5-bis. L'impossibilità ad effettuare il sopralluogo per cause imputabili al beneficiario comporterà la revoca del contributo (sono fatti salvi i casi di forza maggiore).

Articolo 5

Modalità presentazione e liquidazione saldo finale

1. E facoltà del beneficiario, che intenda realizzare un intervento parziale rispetto a quello oggetto di concessione, richiedere una liquidazione ridotta rispetto al contributo originariamente concesso, dunque proporzionata rispetto a quanto effettivamente realizzato. In fase istruttoria del saldo sarà liquidato un importo ricalcolato ai sensi dell'Ordinanza n.

57/2012 e *ss.mm.ii.*, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 della presente Ordinanza.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4 dell'Ordinanza n. 57/2012 e *ss.mm.ii.*, a partire dal **30 ottobre 2023** le varianti di cui al precedente comma 1 e le varianti sostanziali che necessiteranno della previa approvazione del Nucleo di Valutazione del SII saranno solo quelle che comportino un mutamento d'uso anche parziale, rispetto al progetto istruito per il rilascio della concessione; le restanti tipologie di varianti sostanziali, quantunque strutturali, non necessiteranno della previa approvazione del Nucleo di Valutazione del SII. Per le varianti di tipo strutturale, il controllo in fase istruttoria è effettuato tramite verifica dell'avvenuto deposito della documentazione di variante.

Articolo 6

Ordinanza 20 maggio 2022, n. 10 e ss.mm.ii. "Criteri e modalità di riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali".

1. Per tutti i beneficiari di contributi per gli immobili o per la delocalizzazione definitiva degli stessi, di cui all'Ordinanza 57/2012 e *ss.mm.ii.*, che, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, non abbiano ancora presentato domanda di pagamento del saldo degli interventi, la presentazione della stessa vale anche quale richiesta di aumento del contributo per il caro materiali di cui al decreto-legge n. 50/2022.

2. A tal fine, alla domanda di pagamento dovrà essere allegata, oltre a quanto previsto agli art. 14 e seguenti dell'Ordinanza 57/2012 e *ss.mm.ii.*, la seguente documentazione:

- a) dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori di aver sostenuto maggiori costi, riferiti alle lavorazioni eseguite successivamente al **1° gennaio 2021**, anche in assenza di accordo per la revisione dei prezzi;
- b) documentazione contabile di cantiere che attesti che i maggiori costi sono riferiti a lavorazioni eseguite successivamente al **1° gennaio 2021**;
- c) quadro di raffronto tra il computo metrico estimativo ammesso in concessione e il computo metrico consuntivo, dal quale si evincano gli incrementi dei costi unitari effettivamente sostenuti per le lavorazioni eseguite successivamente al **1° gennaio 2021**, nei limiti del prezzario di cui al DGR n. 602/2022.

3. In caso di incompletezza o mancanza di documentazione riferibile anche ad uno solo dei punti a), b), c), il soggetto incaricato della liquidazione richiede una sola volta le integrazioni, le quali devono essere prodotte entro dieci giorni calendariali dalla richiesta. L'istruttoria afferente l'istanza di aumento contributi - in deroga alla normativa vigente - dovrà concludersi entro 30 (trenta) giorni, i quali sono da ricomprendersi all'interno dei succitati 40 (quaranta) giorni calendariali di cui all'articolo 4 comma 1. In caso di perdurante incompletezza o mancanza della documentazione, la domanda sarà considerata solo come domanda di pagamento del saldo finale degli interventi e l'istruttoria dovrà concludersi nei restanti 10 (dieci) giorni residui. Le fatture relative ai maggiori costi effettivamente sostenuti per il caro materiali potranno essere emesse anche in data successiva a quella di presentazione della domanda di pagamento, solo per le domande presentate entro il **30 ottobre 2023**.

4. Il soggetto incaricato della liquidazione, ricevute le domande di cui all'articolo precedente:

- valuta la completezza ai fini della richiesta di aumento del contributo per il caro materiali di cui al decreto-legge n. 50/2022;
- effettua le valutazioni di congruità tecnico-economica;
- quantifica l'aumento di contributo concedibile per il caro materiali nei limiti di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza n. 10/2022;
- quantifica il contributo liquidabile.

5. Le medesime disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai beneficiari che abbiano già presentato la richiesta di aumento di contributo per caro materiali ai sensi dell'Ordinanza 10/2022 e che, alla data di pubblicazione della presente Ordinanza, non abbiano ancora ricevuto il relativo provvedimento.

6. Ai fini del riconoscimento dell'aumento del contributo di cui al presente articolo, entro il **30 ottobre 2023**, i beneficiari di cui al comma precedente che abbiano già presentato la domanda di saldo finale degli interventi possono presentare, per il tramite della piattaforma SFINGE, la documentazione di cui al comma 2.

7. L'incremento di cui al presente articolo sarà concesso sempre ai sensi e nel rispetto Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «*de minimis*» oppure del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 oppure Regolamento (UE) N. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

8. I beneficiari imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE – che intendono presentare istanza di proroga ai sensi della presente Ordinanza – hanno facoltà di presentare altresì, contestualmente alla stessa, istanza per un incremento del contributo ex Ordinanza n. 10/2022.

Articolo 7 ***Norme transitorie e finali***

1. La disciplina di cui alla presente Ordinanza si applica anche alle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE già oggetto di un provvedimento di revoca motivato esclusivamente dal mancato rispetto dei termini di conclusione degli interventi e rendicontazione del saldo o che hanno già presentato una richiesta di variante in diminuzione del contributo al solo fine di rispettare i termini della precedente normativa; per quest'ultimi sarà possibile presentare istanza di proroga – e dunque pedissequa rimessione in termini dell'intero contributo o di parte del contributo – nel rispetto dei termini prescritti dall'articolo 2 della presente Ordinanza.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente valgono anche per le imprese che hanno presentato il Saldo in diminuzione (e di cui hanno anche ottenuto la relativa liquidazione) al solo fine di rispettare i termini della precedente normativa.

1-ter. Si specifica che il provvedimento di cui al precedente comma 2 del presente articolo verrà revocato solo ad esito positivo dell'istruttoria di rendicontazione del Saldo o del primo dei SAL intermedi se richiesti.

2. L'eventuale riammissione di cui ai commi precedenti è subordinata ad una previa valutazione circa la disponibilità e/o la capienza finanziaria dei conti dedicati e/o delle risorse del Commissario Delegato; tale verifica avverrà con atto specifico di quest'ultimo. In deroga ai termini di cui all'articolo 14, comma 6, Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., per tutte le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE le cui istruttorie di liquidazione del saldo presentate prima del 31 agosto 2023 non sono ancora concluse, le stesse dovranno concludersi inderogabilmente entro 60 giorni calendariali dalla data di pubblicazione della presente ordinanza; sono fatte salve le indicazioni di cui al medesimo articolo 14, comma 6,

Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. in merito alle richieste di integrazioni e/o chiarimenti e il relativo decorso dei termini.

3. Per tutte le altre tipologie di imprese e persone fisiche – che non sono oggetto della presente Ordinanza – restano applicabili la disciplina e i termini della precedente normativa (Ordinanza del 20 ottobre 2021, n. 22, alla Circolare del 30 marzo 2022, n. 1, all' Ordinanza del 9 agosto 2022, n. 14, Ordinanza del 15 giugno 2023, n. 9).

4. Si rammenta che tutte le istanze disciplinate dalla presente Ordinanza – siano esse di proroga o di aumento dei contributi ex Ordinanza n. 10/2022 e ss.mm.ii. – dovranno essere presentate attraverso la piattaforma SFINGE, pena la loro irricevibilità; saranno, nondimeno, considerate ricevibili anche le istanze pervenute nel periodo di *vacatio legis* compreso tra il 15 settembre e la data di entrata in vigore delle modifiche alla presente ordinanza.